



Domande e risposte relative alla revisione della legge sulla cittadinanza

Perché una revisione della legge sulla cittadinanza?

La vigente legge sulla cittadinanza ha raggiunto una veneranda età e contiene parecchie disposizioni ormai obsolete o incomprensibili.

Risalente al 1952, è stata ripetutamente modificata in passato attraverso revisioni che perseguivano obiettivi diversi e che ne hanno minato in modo crescente la comprensibilità e la chiarezza. Inoltre, la legge federale sugli stranieri, che disciplina il soggiorno della popolazione straniera residente in Svizzera, ha subito di recente modifiche fondamentali di cui occorre tenere conto nella legge sulla cittadinanza. Siccome tali modifiche si ripercuotono su una parte preponderante della vigente legge sulla cittadinanza, non basta una revisione parziale ma s'impone una revisione totale.

Quali sono i principali cambiamenti?

Accanto a una semplificazione e armonizzazione degli iter procedurali nel settore delle naturalizzazioni ordinarie, occorre garantire la compatibilità con la disciplina della legge sugli stranieri.

L'incentivo a un'ottima integrazione creato dalla legge sugli stranieri va ripreso anche nella legge sulla cittadinanza. Occorre pertanto dare la possibilità alle persone straniere ben integrate di sollecitare la naturalizzazione già dopo otto anni di residenza in Svizzera (e non solo dopo 12 anni, come attualmente). Occorre altresì una nuova disciplina secondo cui solo i titolari di un permesso di domicilio possono presentare una domanda di naturalizzazione.

In generale occorre migliorare le basi decisionali così da garantire che siano naturalizzate unicamente persone ben integrate.

Come garantire che siano naturalizzate solo persone ben integrate?

Per garantire che siano naturalizzate solo persone ben integrate occorrono basi decisionali ben circostanziate. Le autorità di naturalizzazione devono poter ottenere tutte le informazioni concernenti l'integrazione del candidato alla naturalizzazione rilevanti per la decisione. La nuova disciplina prevede pertanto la comunicazione dei dati da parte dell'UFM alle autorità di naturalizzazione della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. In singoli casi e su domanda scritta e motivata, le autorità sono tenute a prestarsi mutua assistenza amministrativa. Ciò non concerne unicamente le autorità incaricate dell'esecuzione della legge, bensì anche le autorità scolastiche, tutorie, dell'aiuto sociale, di procedimento penale e dello stato civile.

Quale importanza ha l'integrazione nella nuova legge sulla cittadinanza?

Come per le decisioni in materia di permessi nella LStr, gli sforzi di integrazione sono la base su cui si fondano le decisioni di naturalizzazione. Sono considerate ben integrate le persone che osservano la sicurezza e l'ordine pubblici, rispettano i principi fondamentali della Costituzione, sono in grado di esprimersi in una lingua nazionale e hanno la volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione.

Perché semplificare la procedura di naturalizzazione ordinaria?

Occorre evitare le sovrapposizioni e le fasi procedurali superflue. Secondo la revisione di legge, la domanda di naturalizzazione è presentata a un'autorità designata dal Cantone. La domanda è sottoposta alla Confederazione solo qualora Cantone e Comune si siano dichiarati favorevoli alla naturalizzazione.

Chi è responsabile per la procedura di naturalizzazione?

Secondo il nuovo sistema, i Cantoni e i Comuni sono i principali responsabili per l'esame delle condizioni di naturalizzazione. Alla Confederazione compete invece il vaglio di questioni legate al diritto penale (procedimenti penali pendenti o conclusi in Svizzera e all'estero) o inerenti alla sicurezza interna o esterna.

Nuova disciplina della reintegrazione

La reintegrazione è la naturalizzazione pronunciata dalla Confederazione nei confronti di persone che hanno perso la cittadinanza Svizzera. La disciplina attuale è complicata e prevede disposizioni diverse a seconda che la cittadinanza svizzera sia stata persa per perenzione, svincolo o matrimonio con un cittadino straniero secondo il diritto vigente prima del 1992. Nei tre casi le condizioni per la reintegrazione divergono. La revisione di legge prevede un'unica disciplina per tutti i casi di perdita della cittadinanza svizzera. Secondo la nuova disciplina semplificata, possono essere reintegrate unicamente le persone che hanno vincoli stretti con la Svizzera. Se la domanda di reintegrazione non interviene entro dieci anni dalla perdita della cittadinanza svizzera, la naturalizzazione può avvenire solo dopo un soggiorno di almeno tre anni in Svizzera.

Cosa succede in caso di annullamento della naturalizzazione?

Dopo l'annullamento della naturalizzazione, l'interessato ottiene lo statuto che possedeva prima della naturalizzazione. Tuttavia, come asserito nel 2008 dal Tribunale federale nel DTF 135 II 1, né la legge sulla cittadinanza né la legge sugli stranieri precisano esplicitamente le conseguenze dell'annullamento della naturalizzazione sotto il profilo del diritto in materia di stranieri. La revisione della legge sulla cittadinanza colma tale lacuna.

Perché la Svizzera dovrebbe aderire alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cittadinanza e alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati?

Ambo le convenzioni sono legate sotto il profilo tematico alla revisione della legge sulla cittadinanza. La Svizzera è entrata a far parte del Consiglio d'Europa nel 1963, impegnandosi per quanto possibile ad aderire alle convenzioni di tale organo. Dall'introduzione del diritto di ricorso contro le decisioni negative in materia di naturalizzazione, il 1° gennaio 2009, nulla osta all'adesione della Svizzera alla Convenzione sulla cittadinanza, la quale contiene principi essenziali in materia di cittadinanza.

L'adesione della Svizzera alla Convenzione sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati metterebbe maggiormente in evidenza l'atteggiamento della Svizzera nella lotta contro l'apolidia. Sospendere l'adesione senza motivo - nessun elemento del diritto svizzero osta infatti a una siffatta adesione - sarebbe contrario agli statuti del Consiglio d'Europa.